



COMUNE DI IONADI

Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 del 30-03-2017

Oggetto:	PRESA ATTO DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 E PIANO RECLUTAMENTO 2017 - APPROVAZIONE -.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, in una sala del Comune di Ionadi è presente la dott. ssa **Luzza Maria Rosa** nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Ionadi, a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, assunto in data 24/02/2017 al n. 1048 del protocollo comunale.

Partecipa il Segretario Comunale **MASSARA FRANCESCA.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 s.m.i.;
Visti i pareri espressi in calce al presente deliberato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri della Giunta Comunale

Su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- l'articolo 39, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
 - l'art. 91, comma 2, 2cpv del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
 - l'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1 terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
-
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 31, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- Richiamato, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi

periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L. n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), introduce dal 01.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/09/2014, ad oggetto: "Approvazione programma triennale del personale 2014-2016 – Modifica dotazione organica;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una ricognizione della dotazione organica vigente;

VISTO il prospetto redatto dall'Ufficio personale, allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, di ricognizione della dotazione organica da cui risultano i posti vacanti in dotazione organica

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 17 del 30/03/2017, con cui è stata effettuata la ricognizione del personale e la verifica di eventuali situazioni di esubero o eccedenze ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato che si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato:

N. 1 dipendente cat. B3 a decorrere dal 01.01.2015;

N. 1 dipendente cat. C a decorrere dal 01.12.2016;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 e in particolare:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale /spesa corrente sia inferiore al 20% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/20041) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 16, comma 1-bis, del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n.160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della

spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disciplinata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art.1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in richiamo alla disciplina derogatoria rispetto al D.L. n.90/2014 in materia di facoltà assunzionali, valevole per il triennio 2016/2018, prevista dall'art. 1, comma 228 della Legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016), disciplina che a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art. 1, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), è innalzata al 75%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo, con il D.M. 24 luglio 2014;

- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con la quale è previsto un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%;

- art. 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n.114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

- art.1, comma 475, lett. e) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), laddove, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, delle L. n. 243/2012, confermando quindi il previgente sistema sanzionatorio, viene previsto che, in caso di mancato conseguimento del saldo di competenza nell'ambito dei nuovi obiettivi di finanza pubblica di cui alla predetta legge di bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di inadempienza, gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, vietando, finanche i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

- art.1, comma 475, lett. e) della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), ult. parte, in cui è introdotta la possibilità di assumere comunque personale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017, per garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto del vincolo di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.n.78/2010 e s.m.i.;

- art. 1, comma 476, della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), in cui è introdotto un nuovo criterio di proporzionalità nell'applicazione della predetta sanzione, ovvero, in caso di mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, qualora lo sfioramento risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio, i divieti in materia di personale si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Ritenuto in ragione dei limiti delle disposizioni sopra richiamate e degli atti adottati di dover modificare i propri precedenti atti deliberativi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 come segue, :

Anno 2017:-

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. B , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) - dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

-Contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU – L. 147/2013 nei modi e termini di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 30.12.2016, che con il presente atto si richiama integralmente;

Anno 2018:

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. B , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) - dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9,

comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

Anno 2019:

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. B , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) - dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

Dato atto, altresì, che dinanzi ai trasferimenti in uscita per la mobilità volontaria in altri Enti, è possibile procedere unicamente mediante l'attivazione di procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'at. 30, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Vista la normativa di riferimento in materia di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 17, comma 26, lett.a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. 31 agosto 2013, n.101, il quale prevede che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione a di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi su rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Richiamato l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30.07.2010, modificato con la legge n. 183 del 12.11.2011 e, per ultimo, l'art. 4ter, comma 12, della L. n.44 del 26.04.2012, che ha fissato il limite massimo di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 (50% della spesa sostenuta nel 2009), relativamente all'assunzione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (periodo aggiunto all'art. 28, comma 14 dell'art. 4ter del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 -Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0021201 del 28.05.2012);

Atteso che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie è intervenuta in materia enucleando il seguente principio di diritto:

"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n.90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai comma 557 e 562 dell'art. 1, L. n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28". Pertanto, nel caso, quindi, in cui vengono rispettati i vincoli in materia di contenimento delle spese di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009;

Richiamata la Legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n.90 del 24.06.2014, ha disposto l'esclusione dal tetto di spesa in materia di lavoro flessibile per gli Enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (art. 11, comma 4-bis) di cui al comma 557 della L. n. 296/2006;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato che :

- Che la spesa di personale prevista per il 2017 con la presente programmazione è conforme al disposto dell'art. 1, comma 557 quater della Legge 296/2006, modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 e viene rispettato il limite previsto dall'art. 9, comma 28 della legge 122/2010 come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014;
- Che la spesa di personale per gli anni 2017/2018/2019 prevista con la presente programmazione è inferiore (per ciascun anno) al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 ;
- Che per l'anno 2016 dai dati di pre-consuntivo risulta il conseguimento del saldo di competenza nell'ambito dei propri obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 475, lett.a della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017)

Giusta attestazione del Responsabile del Servizio finanziario (Allegato B);

Considerato, altresì, che questo Ente non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.242 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di

legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una ricognizione della dotazione organica vigente ed all'approvazione della Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere del Revisore dei conti allegato alla presente sotto la lettera "D"

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e sm.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono riportati integralmente riportati e trascritti di:

PRENDERE ATTO che alla data del 30/03/2017 la dotazione organica del Comune di Ionadi risulta essere quella di cui al prospetto allegato lettera "A"

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e piano occupazionale 2017 in ragione dei limiti, delle disposizioni sopra richiamate, degli atti adottati per come segue:

Anno 2017:-

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. B , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) - dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

-Contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU – L. 147/2013 nei modi e termini di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 30.12.2016, che con il presente atto si richiama integralmente;

Anno 2018:

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. B , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) - dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

Anno 2019:

- Utilizzo dipendente di altro ente cat. B , ex art. 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 (Finanziaria 2005) - dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o stipula convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, compatibilmente con i

limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

- DI RISPETTARE i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L.296/2006 e s.m.i., e dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

-DI DARE ATTO che la presente programmazione è modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alle OO.SS. e RSU.

DI PUBBLICARE il presente atto , nella Sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Personale";

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato A
Comune di Ionadi (Prov. VV)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE VIGENTE

AREA AMMINISTRATIVA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
C	1	Istruttore Amministrativo Segreteria	1	0	
C	1	Istruttore Amministrativo Affari Generali	1	0	
C	1	Istruttore Amministrativo servizi Demografici	0	1	Cessato dal 01.12.2016
B3	1	Collaboratore Amministrativo	1	0	
A	1	Operatore	1	0	Part- Time 30 ore settimanali
Totale Area Amministrativa	5		4	1	

AREA CONTABILE

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo Esperto Contabile	1	0	
Totale Area Contabile	1		1	0	

AREA TRIBUTI – ELETTORALE – LEVA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo Tributi – Elettorale – Leva	1	0	
Totale Area Tributi –Elettorale – Leva	1		1	0	

AREA TECNICA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	0	
B3	1	Collaboratore – Ufficio Tecnico	1	0	
B3	0	Collaboratore Servizi Cimiteriali	0	0	Soppresso con delibera di G.C.n.69/2014 a seguito di collocamento a riposo dal 01/01/2015
B1	1	Esecutore Manutentore verde pubblico edifici ed impianti comunali messo notificatore	1	0	
A1	1	Operaio Generico	0	1	
A	2	Operatore Generico	2	0	Part- Time
Totale Area Tecnica	6		5	1	

AREA VIGILANZA

Cat.	Dotazione Organica	Profilo Professionale	Posti Occupati	Posti vacanti	Note
D	1	Istruttore Direttivo	1	0	
C	1	Agente Polizia municipale	1	0	
Totale Area Vigilanza	2		2	0	



COMUNE DI IONADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Allegato "B"

OGGETTO: Vincoli normativi in materia di spesa del personale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto " Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 ";

Visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia;

SI ATTESTA

- Che la spesa di personale prevista per il 2017 con la presente programmazione è conforme al disposto dell'art. 1, comma 557 quater della Legge 296/2006, modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 e viene rispettato il limite previsto dall'art. 9, comma 28 della legge 122/2010 come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014;
- Che la spesa di personale per gli anni 2017/2018/2019 prevista con la presente programmazione è inferiore (per ciascun anno) al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 ;
- Che per l'anno 2016 dai dati di pre-consuntivo risulta il conseguimento del saldo di competenza nell'ambito dei propri obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 475, lett.a della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) .

Ionadi, lì 30/03/2017

Firma
Il responsabile dell'ufficio finanziario

COMUNE DI IONADI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogno del personale 2017-2019 e piano occupazionale 2017. Parere

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di Marzo l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Programmazione triennale fabbisogno del personale 2017-2019 e piano occupazionale 2017" ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Premesso che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale si aggiorna la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019 e il relativo piano occupazionale

PRESO ATTO E RILEVATO

che con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

ESPRIME

pertanto parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

REVISORE CONTABILE
Dr. Giuseppe Sconza
N. 145297 del 15/06/2007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e Art. 147- bis D.Lgs. n. 267/2000 regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area amministrativa

f.to dr.ssa Francesca Massara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area finanziaria

f.to dr.ssa Mariarosaria Corrado

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

**f.to MASSARA
FRANCESCA**

Il Commissario Straordinario

f.to Luzzo Maria Rosa

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che :

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (n. Reg. Pub.)
Come previsto dall'art.124 del T.U.E.L.
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ alla Prefettura di VIBO VALENTIA (art. 15 D.L. 152/91);

- è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza richieste di invio al controllo;
- ☐ Non essendo soggetta al controllo perché meramente esecutiva di altra deliberazione;
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

**Il Segretario Comunale
f.to MASSARA FRANCESCA**

E' copia conforme all'originale

Data _____

**Il Segretario Comunale
MASSARA FRANCESCA**